

MITTENTI

I sottoscritti, idonei non assunti inseriti nella Graduatoria Unica Regionale del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti di Operatore Socio-Sanitario (OSS) — Area degli Operatori, bandito dall'Azienda Regionale della Salute (ARES) Sardegna e approvato con determinazioni dirigenziali ARES, in numero di circa 900 idonei residui da assumere, di seguito denominati collettivamente "i sottoscritti" o "gli istanti",

DESTINATARI

Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

All'Assessore Regionale della Sanità — Regione Autonoma della Sardegna

Al Capo di Gabinetto dell'Assessorato Regionale della Sanità — Regione Autonoma della Sardegna

Al Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute (ARES) Sardegna

Al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna

Alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Sardegna

Ai Direttori Generali di tutte le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna (ASL n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), dell'ARNAS G. Brotzu, dell'AOU Sassari e dell'AOU Cagliari

ISTANZA COLLETTIVA

**per la proroga della validità della Graduatoria Unica Regionale OSS ARES Sardegna
e per l'adozione di un atto di indirizzo regionale
volto alla rilevazione del fabbisogno reale di personale OSS
presso tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale**

PREMESSO IN FATTO

1. La Graduatoria Unica Regionale OSS ARES

Che con determinazioni dirigenziali dell'Azienda Regionale della Salute (ARES) Sardegna è stata approvata la Graduatoria di merito del Concorso Pubblico unificato per titoli ed esami, bandito da ARES Sardegna nel 2022 per la copertura di n. 57 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio-Sanitario — Area degli Operatori, per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Sardegna. La graduatoria, attualmente prorogata sino al luglio 2027 ai sensi della Legge Regionale 6 febbraio 2026, n. 3, conta circa 900 idonei residui non ancora assunti, sui quali gravano legittime aspettative di assunzione a tempo indeterminato.

2. La carenza strutturale di OSS nel SSR

Che il Servizio Sanitario Regionale sardo sconta una carenza strutturale e documentata di Operatori Socio-Sanitari presso tutte le Aziende del SSR, con reparti ospedalieri in sofferenza, turni scoperti e compromissione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), situazione più volte rappresentata anche in sede di interrogazioni parlamentari dinanzi al Consiglio Regionale della Sardegna (cfr. Interrogazioni n. 81/A, n. 121/A, n. 230/A, XVII Legislatura).

3. I cantieri occupazionali sperimentali e il blocco del fabbisogno

Che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 38/9 del 2 ottobre 2024, ha istituito i cosiddetti "cantieri occupazionali sperimentali sanitari", attivando contratti di lavoro a tempo determinato della durata di otto mesi, non rinnovabili, mediante selezione affidata all'ASPAL. Il meccanismo prevedeva una riserva del 60% dei posti a favore degli idonei delle graduatorie ARES vigenti; tuttavia tale riserva ha avuto un riscontro del tutto marginale, con una percentuale minima di idonei effettivamente coinvolti, rendendo di fatto lo strumento largamente svincolato dall'utilizzo delle graduatorie concorsuali. Tale meccanismo ha prodotto l'effetto distorsivo di indurre le Aziende del SSR ad azzerare formalmente i propri fabbisogni di personale OSS nei piani triennali, in quanto le posizioni vacanti vengono momentaneamente coperte da personale a carico del bilancio regionale e non di quello aziendale, determinando una artificiale compressione del fabbisogno dichiarato incompatibile con la reale carenza in organico.

4. La condotta dell'ARNAS G. Brotzu come caso emblematico

Che la sequenza di atti adottata dall'ARNAS G. Brotzu costituisce una dimostrazione concreta e documentata del meccanismo distorsivo denunciato con la presente istanza. L'Azienda aveva un fabbisogno accertato di 53 unità OSS. Anziché attingere immediatamente alla Graduatoria Unica Regionale ARES, ha deliberato in via prioritaria di ricorrere ai cantieri occupazionali sperimentali; a tale selezione si sono però presentati soltanto 13 candidati, lasciando 40 posizioni scoperte. Solo in seguito a questo fallimento parziale, l'ARNAS ha adottato la Deliberazione del Direttore Generale n. 571 dell'8 maggio 2026, con cui ha disposto l'assunzione a tempo determinato di 40 unità OSS attingendo alla Graduatoria ARES (Determina dirigenziale ARES n. 1601 del 20/06/2024, parz. rettificata con n. 630 del 10/03/2025), motivando l'urgenza con la necessità di "garantire la continuità nella copertura dei turni di lavoro e assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza". La stessa deliberazione riconosce espressamente l'esistenza di "posti vacanti" da coprire a tempo indeterminato, confermando che il fabbisogno strutturale non era mai venuto meno. Si evidenzia inoltre che l'ARNAS G. Brotzu non ha provveduto — a differenza di quanto fatto in modo virtuoso dall'AOU di Sassari — a sostituire il personale assunto tramite agenzia interinale con gli idonei della graduatoria ARES non appena quest'ultima è stata pubblicata: l'AOU Sassari, al contrario, ha cessato i rapporti con 175 lavoratori interinali procedendo immediatamente allo scorrimento della graduatoria concorsuale, nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. La condotta dell'ARNAS Brotzu dimostra quindi: (a) che il ricorso preventivo ai cantieri ritarda e riduce lo scorrimento delle graduatorie concorsuali fino ad esaurimento; (b) che le Aziende del SSR hanno piena capacità amministrativa di attingere alla graduatoria ARES ogniqualvolta lo ritengano necessario, e che l'inerzia precedente non trova giustificazione giuridica; (c) che i posti vacanti esistono e sono documentati, a prescindere dalla copertura temporanea tramite cantieri o personale interinale.

5. La scadenza della graduatoria e il rischio di vanificazione

Che la graduatoria ARES OSS è attualmente prorogata sino al luglio 2027. I contratti dei cantieri occupazionali sperimentali, avendo durata massima di otto mesi e non essendo rinnovabili, determineranno la riacquisizione del fabbisogno reale di personale OSS da parte delle Aziende del SSR in tempi compatibili con la vigenza della graduatoria solo ove quest'ultima venga adeguatamente prorogata. In assenza di proroga, alla scadenza della graduatoria residueranno circa 900 idonei non assunti, nonostante abbiano superato un pubblico concorso, con conseguente

obbligo per la Regione di indire nuove e onerose procedure selettive per figure professionali già selezionate.

PREMESSO IN DIRITTO

I. L'art. 97, comma 4, della Costituzione stabilisce il principio del pubblico concorso quale modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.

II. L'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) dispone che, per prevenire fenomeni di precariato e per far fronte ad esigenze temporanee di personale, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a stipulare contratti a tempo determinato attingendo prioritariamente ai vincitori e agli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, ferma restando la salvaguardia della posizione in graduatoria.

III. L'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 3 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (Decreto P.A. 2025), fa espressamente salva la facoltà delle leggi regionali di stabilire periodi di vigenza delle graduatorie diversi da quelli nazionali. Il Consiglio Regionale della Sardegna ha già esercitato tale potere in passato (cfr. L.R. n. 10/2024, proroga graduatoria LAORE), confermando la piena percorribilità giuridica dello strumento.

IV. La sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 22 luglio 2024 ha chiarito che la Regione Autonoma della Sardegna, facendo gravare interamente sul proprio bilancio il costo del Servizio Sanitario Regionale, può esercitare autonomia decisionale anche in materia di programmazione del fabbisogno del personale sanitario e di spesa, senza essere vincolata ai tetti previsti dalla normativa statale.

V. Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, che disciplina i concorsi per il personale non dirigenziale del SSN, e il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, regolano la formazione e la validità delle graduatorie concorsuali nel comparto sanitario; la vigente normativa nazionale esclude espressamente l'applicazione del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 al personale SSN (art. 1, comma 6, D.P.R. n. 82/2023), confermando la specialità del regime concorsuale sanitario.

VI. L'azzeramento del fabbisogno formale di personale OSS da parte delle Aziende del SSR, determinato dalla copertura temporanea tramite cantieri occupazionali, si pone in contrasto con i principi di trasparenza, buon andamento e razionalità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché con l'obbligo di programmazione reale del fabbisogno imposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla normativa regionale di settore.

TUTTO CIÒ PREMESSO, I SOTTOSCRITTI CHIEDONO

In via principale:

1. Che il Consiglio Regionale della Sardegna approvi, con la massima urgenza e comunque non oltre il mese di febbraio 2027, una legge regionale che proroghi la validità della Graduatoria Unica Regionale OSS ARES Sardegna per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di scadenza attualmente fissata (luglio 2027), conformemente ai precedenti già posti in essere (L.R. n. 10/2024) e alla facoltà espressamente riconosciuta dall'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001.

2. Che la Giunta Regionale della Sardegna adotti, con urgenza, un atto di indirizzo vincolante rivolto a tutte le Aziende del SSR, che imponga la rilevazione e la dichiarazione del fabbisogno reale di personale OSS, distinto e indipendente dalla copertura temporanea garantita dai cantieri occupazionali sperimentali, i quali per loro natura hanno durata limitata e non rinnovabile e non possono costituire presupposto per l'azzeramento del fabbisogno strutturale.

3. Che l'Assessore Regionale della Sanità emetta, con urgenza, una circolare o direttiva rivolta ai Direttori Generali di tutte le Aziende del SSR, con cui si precisi l'obbligo di prioritario utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti — sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per le eventuali assunzioni a tempo determinato, fino ad esaurimento della graduatoria stessa — in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, e si disponga che l'attivazione di ogni ulteriore forma di reclutamento straordinario avvenga solo previa verifica dell'esaurimento o dell'inutilizzabilità della graduatoria ARES vigente.

4. Che il Direttore Generale di ARES Sardegna provveda, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente istanza, a richiedere formalmente a tutte le Aziende del SSR la comunicazione del fabbisogno effettivo di personale OSS, comprensivo delle posizioni attualmente coperte con personale temporaneo, e trasmetta i dati aggregati all'Assessorato Regionale della Sanità e al Consiglio Regionale, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento degli idonei residui.

In via subordinata:

5. Che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, tutte le Aziende del SSR si astengano dall'avviare nuove procedure di reclutamento di personale OSS — a qualsiasi titolo, incluso il ricorso ad agenzie di lavoro interinale — senza aver previamente verificato e dichiarato l'impossibilità di utilizzo della graduatoria ARES vigente, in conformità all'obbligo di legge, e procedano allo scorrimento della graduatoria fino al suo esaurimento.

CONSIDERAZIONI FINALI

I sottoscritti rappresentano che l'investimento pubblico sostenuto dalla Regione Sardegna per l'espletamento del concorso ARES OSS — in termini economici, organizzativi e di tempo — rischia di risultare del tutto vanificato ove la graduatoria dovesse scadere con circa 900 idonei non assunti. Un tale esito imporrebbe alla Regione l'onere di bandire ex novo una procedura concorsuale per la medesima figura professionale, con aggravio di costi e ulteriore ritardo nell'erogazione dei servizi sanitari, in contrasto con i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

I sottoscritti si riservano di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive in sede giurisdizionale, ivi incluso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, qualora le competenti Autorità non provvedano nei termini e con i contenuti richiesti dalla presente istanza.

Luogo e data: _____, __ / __ / 2026

I sottoscritti idonei della Graduatoria Unica Regionale OSS ARES Sardegna (firme allegate in elenco separato)

(Firmatario/a delegato/a al deposito e alla comunicazione)

Nome e Cognome: _____

Codice Fiscale: _____

Recapito email/PEC: _____

Recapito telefonico: _____

Allegati:

- Tabulato della petizione con le firme raccolte (circa 1.300 firmatari in tre giorni)